

Sentenza n. 106 del 3 febbraio 2005

Pubblica udienza del 26 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Galileo Omero Manzi.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.706 del 2004, proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Camiciola, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Carducci n.8, presso l'avv. Marcellino Marcellini;

contro

il COMUNE di NUMANA (AN), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Gnocchini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Stamira n.24;

e nei confronti

di ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Astone, Armando Catania, Antonella Pianelli e Giorgia Fiorentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Piave n.29/a, presso l'avv. Silvia Camerucci;

per l'annullamento

- dei risultati delle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004 per l'elezione del Consiglio del Comune di Numana (AN) e per l'elezione diretta del Sindaco, formalizzati con il verbale di proclamazione degli eletti del 15.6.2004, ad opera dell'Adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali del Comune, nella parte in cui è stato proclamato eletto consigliere comunale il controinteressato sig. ***, candidato nella lista n.1 recante il contrassegno "Numana oltre il 2000", collegata al candidato proclamato eletto Sindaco, collocato all'11^ posto nella graduatoria di lista con una cifra elettorale individuale di voti 1121, a danno del ricorrente candidato nella stessa lista e collocato al 13^ posto, con una

cifra individuale elettorale identica di voti 1121, ma peggio graduato in quanto preceduto dal controinteressato nell'ordine di lista;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato sig. *** e del Comune di Numana;

Vista l'ordinanza istruttoria n.148 del 13 novembre 2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. M.Camicola per il ricorrente, l'avv. L.Gnocchini per il resistente Comune di Numana e l'avv. F.Catania per la parte controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1)- La delibazione del ricorso deve essere preceduta dall'esame della richiesta formulata in sede di discussione della causa dal difensore del ricorrente il quale ha insistito per l'ulteriore ricerca tra le schede recanti voti validi espressi in favore del candidato Sindaco ***. di una scheda recante nel contempo un voto di preferenza asserito non attribuito al candidato ricorrente, in quanto espresso in modo equivoco.

Tale istanza deve tuttavia essere disattesa dal momento che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice aveva circoscritto il *petitum* del ricorso alla sola denuncia della mancata attribuzione in favore del ricorrente di un voto di preferenza annullato dall'Ufficio

elettorale di sezione e ricompresa tra le schede nulle.

Per cui, ad avviso del Collegio, l'ulteriore accennato tentativo della parte ricorrente di ampliare il *petitum* sostanziale dell'iniziativa giudiziaria deve essere dichiarato inammissibile, in quanto prospettato oltre il termine di decadenza assegnato dalla legge per promuovere il sindacato giurisdizionale dei risultati elettorali.

In disparte, va anche segnalato che l'ulteriore assunto di parte ricorrente non trova alcun riscontro documentale, in quanto nelle pagine n.51 e segg. del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n.2 di cui si controverte, acquisito agli atti di causa, non risulta alcuna annotazione in ordine a voti di preferenza dichiarati nulli, sebbene sia stata ritenuta valida la scheda agli effetti del voto di lista o per l'elezione del Sindaco.

Per cui, a fronte di tale ulteriore circostanza di fatto, l'accennata richiesta istruttoria di parte attrice va respinta.

2)- Nel merito il ricorso va respinto, attesa l'infondatezza del motivi di censura con il medesimo dedotti.

In sostanza, il deducente, candidato alla carica di consigliere comunale di Numana nel contesto delle elezioni svoltesi nei giorni 12 e 13 giugno 2004, con il ricorso lamenta la sua mancata elezione alla carica suddetta, a causa dell'illegittima non attribuzione in suo favore di un voto di preferenza nella sezione elettorale n.2, valutato come voto nullo, in quanto nella specie la manifestazione del suffragio è stata considerata equivoca, a motivo dell'imprecisa indicazione da parte dell'elettore del nome "Marzocchetti", invece di "Marzochini" che, tuttavia, a detta del ricorrente, non poteva lasciare dubbi sulla volontà dell'elettore di indirizzare il suo voto a favore del deducente, dal momento che egli viene comunemente chiamato nel Comune interessato dalla consultazione elettorale, con l'appellativo di "Marzocchetti" che costituirebbe addirittura il suo pseudonimo.

Ai fini della dimostrazione dell'interesse all'impugnativa, giova precisare che il

recupero di tale voto di preferenza in favore del ricorrente consentirebbe a quest'ultimo di vedere incrementata la propria cifra elettorale di voti n.1121 e di superare quindi nella graduatoria della lista n.1, tutti gli altri candidati aventi la stessa cifra elettorale di n.1121 voti e, più in particolare, di essere proclamato eletto in sostituzione del candidato controinteressato sig. *** il quale, a parità di cifra elettorale, è stato proclamato eletto in quanto collocato nella lista dei candidati in posizione precedente rispetto al ricorrente, ai sensi di quanto disposto dall'art.71, IV comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Ciò premesso, va tuttavia precisato che l'assunto di parte ricorrente non ha trovato alcuna conferma in punto di fatto, poiché, a seguito dell'avvenuta acquisizione della busta contenente le schede dichiarate nulle e bianche tra quelle votate nella sezione n.2 del Comune di Numana e della sua apertura avvenuta a cura del Magistrato relatore alla presenza dei difensori delle parti in data 14.1.2005, come da verbale in atti, il Collegio ha potuto verificare che nessuna delle n.13 (tredici) schede dichiarate nulle dall'Ufficio elettorale di sezione, reca riportato graficamente il nominativo di Marzocchini o di Marzocchetti, come sostenuto dal ricorrente, né tanto meno altro nome somigliante.

Anche dalla ricognizione delle n.19 schede dichiarate bianche, contenute nel plico trasmesso dalla Prefettura di Ancona, è stato constatato che in nessuna di esse sono riportati segni grafici costituenti espressione di voto.

Quanto riferito, è stato constatato anche dai rappresentanti delle parti del presente giudizio che hanno assistito all'apertura del plico suddetto i quali non hanno rilevato nulla al riguardo, limitandosi a prendere atto delle suddette risultanze.

Orbene, con riferimento a quanto puntualizzato, destituiti di ogni fondamento debbono essere considerati gli assunti dedotti con il ricorso, poiché la ricognizione delle schede valutate nulle e bianche dall'ufficio elettorale di sezione indicato dal ricorrente (sezione n.2), non ha evidenziato in punto di fatto il comportamento illegittimo denunciato dal

deducendo le cui osservazioni si sono, al contrario, rivelate prive di fondatezza, attesa la dimostrata inesistenza nella sezione elettorale n.2 di schede recanti manifestazioni di voto di preferenza espressi in favore del medesimo in forma equivoca e considerate come tali nulle o da ricomprendere tra le schede bianche.

Per cui, in conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va respinto e va quindi confermato il risultato elettorale conseguito dal ricorrente acclarato nel verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del Comune di Numana del 15.6.2004, in cui il medesimo figura al 13° posto della graduatoria dei candidati votati della lista n.1, recante il contrassegno "Numana oltre il 2000", con una cifra elettorale individuale di n.1121 voti.

Sussistono giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”